



SENTENZA - 247/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott.ssa Giuseppina MAIO Presidente

dott.ssa Anna BOMBINO Consigliere relatore

dott. Quirino LORELLI Consigliere

dott.ssa Giuseppina MIGNEMI Consigliere

dott.ssa Carola CORRADO Primo referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di revocazione iscritto al n. 61309 del registro di segreteria,
avverso la sentenza della Corte dei conti – Sezione Terza Giurisdizionale
Centrale d'Appello n. 64/23, depositata il 25 gennaio 2023;

promosso da:

-DE ANGELIS Stefano (CF:DNGSEN55A15H501C), nato a Roma il
15.1.1955,ivi residente alla via Carlo Citerni,n.31,rapresentato e difeso
dall'avv. Paolo Liberati e dall'avv. Gianluca Sestini, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del primo in Roma alla via San Tommaso
D'Aquino n.47, con indirizzo di posta certificata PEC:paolo.liberati@pec.it
gianlucasestini@ordineavvocatiroma.org;

-nei confronti di

PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del

	Procuratore generale <i>pro-tempore</i> ;	
	nei confronti di Lumini Tommaso, Carbonari Dorianò, Lalli Ercole,	
	Giustiniani Alberto, Amatizi Giuseppe, Cirilli Giampietro, Pellegrini Fabio	
	Stefano, Lancellà Giuseppe, Garofalo Carmine e Gaveglia Luca, intimati non	
	costituiti	
	VISTO il ricorso per revocazione;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI, nell'udienza del 20 settembre 2024 svolta con l'assistenza del	
	segretario Dott.ssa Di Marò Giuseppina, il relatore, Cons. Anna Bombino,	
	l'Avv. Paolo Liberati per il ricorrente; il Pubblico ministero, V.P.G. Cons.	
	Adelisa Corsetti	
	FATTO	
	1.Con sentenza definitiva n. 518/2019 del 14 ottobre 2019, la Sezione	
	giurisdizionale per la Regione Lazio condannava vari funzionari del Comune	
	di Roma , tra cui l'attuale ricorrente, a risarcire l'Ente delle somme ricevute	
	a titolo di tangenti, da parte di diverse società affidatarie di appalti pubblici	
	per la manutenzione urbana, tutte riconducibili al sig. Martella, ammontanti	
	ad €. 450.000,00, somma suddivisa pro quota rispetto alle somme da ciascuno	
	incassate.	
	2.Nello specifico, a De Angelis Stefano era stata addebitata la somma	
	complessiva di €. 114.000 pari alle somme accettate in qualità di direttore	
	dei lavori degli appalti relativi alla i) “Canonizzazione dei Papi Giovanni	
	XIII e Giovanni Paolo III Interventi di manutenzione delle strade e della	
	segnaletica stradale, orizzontale e verticale, nell'area centrale di Roma, in	
	preparazione dell'evento del 27 aprile 2014” e agli lavori ii) “interventi di	
	2	

	manutenzione straordinaria e riqualificata delle strade della Grande Viabilità	
	di particolare pregio storico, ricadenti nel municipio I (Piazza S.M. in	
	Cosmedin,Piazza Bocca della Verità,Via Luigi Petroselli, via del Teatro	
	Marcello”, dalle società Tremo srl e Unica scarl) (del gruppo Martella), di	
	cui €. 6.000 ricevuti l’8.8.2014 per il primo appalto, ed €. 108.000,00, tra il	
	2011 e il 2012, per il secondo appalto.	
	3.Con la sentenza n. 64/23, la Sezione terza giurisdizionale centrale di	
	appello, dichiarati inammissibili e improcedibili i gravami proposti da	
	Giustiniani e Lumini, accolte le argomentazioni difensive degli altri	
	appellanti, confermava le condanne di De Angelis e di Fornaciari, in favore	
	del Comune di Roma, negli importi indicati in sentenza.	
	4. Con ricorso del 19.5.2023, notificato unitamente al DUF del 30 maggio	
	2023 per l’udienza del 24 gennaio 2024, De Angelis chiedeva la revocazione	
	della sentenza de qua per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di	
	causa. A suo avviso il Collegio sarebbe incorso in errore revocatorio in quanto	
	nelle more del giudizio di impugnazione incardinato innanzi alla Terza	
	sezione giurisdizionale centrale di appello, era intervenuto il proscioglimento	
	in sede penale ad opera della Terza sezione penale della Corte di Appello di	
	Roma (sent. N. 872/2021, allegata al ricorso per revocazione), la quale aveva	
	riformato la sentenza di primo grado n.2617/2017 del 23 maggio 2017 del	
	Tribunale di Roma sulla quale era basato il giudizio di condanna del giudice	
	contabile territoriale, e che detta circostanza era stata rappresentata al	
	Collegio di Appello dal ricorrente alla udienza del 21 settembre 2022,	
	esibendo copia della decisione. Chiedeva quindi il proscioglimento con	
	refusione delle spese in favore del procuratore antistatario.	
	3	

	5. Con sentenza n. 76 del 22.2.2024 la Sezione adita respingeva il ricorso per	
	intempestività, ai sensi dell'art. 180, comma 1 c.g.c..	
	6. Con l'odierno ricorso, depositato il 22 gennaio 2024, notificato alla P.G.	
	il 19 giugno 2024, unitamente al DFU, per l'udienza del 20 settembre 2024,	
	il De Angelis ha riproposto istanza di revocazione della sentenza n. 64/23 in	
	quanto viziata da errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, ai	
	sensi dell'art. 202, lett f) c.g.c..	
	7. La domanda di revocazione è basata sui seguenti motivi: 1) <i>"il fatto</i>	
	<i>materiale dell'intervenuto proscioglimento del De Angelis è stato del tutto</i>	
	<i>ignorato dal Collegio sebbene quest'ultimo avrebbe dovuto doverosamente</i>	
	<i>prenderlo in considerazione se non altro in ossequio al ragionamento</i>	
	<i>esplicitato ed adottato dallo stesso nella sentenza oggetto di revocazione e</i>	
	<i>cioè che il giudice può attingere alle risultanze dei processi penali al cui</i>	
	<i>esito i soggetti interessati sono stati riconosciuti responsabili (ovvero assolti</i>	
	<i>come nel caso di specie) dei gravi delitti di corruzione loro ascritti. Elemento</i>	
	<i>questo che concreta gli estremi di quella contraddittorietà di cui risulta</i>	
	<i>viziata la sentenza oggetto di revocazione con riguardo, appunto, al</i>	
	<i>percorso logico-giuridico adottato dal Collegio"</i> ; 2) <i>"la sentenza oggetto di</i>	
	<i>revocazione si è basata sui verbali degli interrogatori (acquisiti al fascicolo</i>	
	<i>del giudizio di appello a dire del Collegio) resi innanzi al P.M. da Luigi</i>	
	<i>Martella e da alcuni sui collaboratori nonché sulle trascrizioni delle</i>	
	<i>intercettazioni (telefoniche ed ambientali) effettuate durante le indagini</i>	
	<i>preliminari, ivi comprese le annotazioni di somme di danaro messe in</i>	
	<i>relazione ai SAL di determinati appalti rinvenuti nei fogli excel contenuti</i>	
	<i>nelle pen drive sequestrate dagli inquirenti (cfr. par. 5.5. sent. 64/23),</i>	
	4	

	<i>circostanza integrante un secondo “errore di fatto (....) nella parte in cui il</i>	
	<i>Collegio ritiene che i predetti elementi costituiscano un quadro probatorio</i>	
	<i>,con riferimento alle condotte illecite e al nesso causale con l’evento di</i>	
	<i>danno contestato dalla Procura attrice a De Angelis, sufficiente a sostenere</i>	
	<i>la pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti dal giudice di prime</i>	
	<i>cure”. In conclusione, in accoglimento delle ragioni dispiagate, parte</i>	
	<i>ricorrente ha chiesto la revoca integrale della sentenza 64/23 con</i>	
	<i>proscioglimento da ogni addebito e con refusione delle spese di giudizio da</i>	
	<i>distrarsi in favore del suo difensore, dichiarato antistatario.</i>	
	8. Nelle conclusioni depositate il 31.7.2024, la P.G. ha insistito per la	
	declaratoria di inammissibilità del ricorso sia per intempestività che per	
	carenza dei presupposti dell’errore revocatorio, con condanna alle spese del	
	grado.	
	8.1. La P.G. ha ritenuto intempestiva l’istanza rispetto al termine breve (60	
	gg ai sensi dell’art. 178 comma 1 c.g.c.) dalla precedente domanda di	
	revocazione, depositata il 19.5.2023, in applicazione dei principi posti dall’art.	
	7, comma 2 c.g.c. che affermano la non proponibilità delle impugnazioni	
	dichiarate inammissibili, <i>“in relazione al favor per il consolidamento della</i>	
	<i>decisione giudiziale e all’obiettivo di limitare nel tempo l’instabilità di un</i>	
	<i>provvedimento emesso dall’autorità giurisdizionale”</i> . (pag. 5).	
	In via subordinata, ha eccepito l’inammissibilità della domanda per carenza	
	degli estremi dell’errore di fatto stabiliti dall’art. 202 c. 1 lett. f) c.g.c. e	
	dall’art. 395 c.1 n. 4 c.p.c..	
	8.2. Osserva la P.G. che: I) la sentenza di assoluzione penale riguarda una	
	parte residuale della condotta ascritta al De Angelis , precisamente la somma	
	5	

	di €. 6.000,00 (relativa all'appalto I per la Canonizzazione dei Papi Giovanni	
	XXII e Giovanni Paolo II), concretizzandosi la sentenza penale di appello in	
	una pronuncia di estinzione del reato per mancanza di elementi sufficienti per	
	applicare la formula assolutoria più favorevole. Ciò escluderebbe ogni	
	rilevanza della stessa sotto il profilo revocatorio incidente sugli esiti del	
	giudizio di appello contabile, al pari di una pronuncia assolutoria piena avente	
	gli effetti dell'art. 652,c.1 c.p.p.; II) potrebbe ipotizzarsi “un errore di	
	valutazione da parte del giudice contabile di appello il quale, nella autonomia	
	decisionale che gli compete, ha considerato assorbente la declaratoria di	
	estinzione del reato, stante la sostanziale conferma delle condotte criminose	
	da parte del giudice penale” e trattandosi di eventuale errore di giudizio e	
	non di fatto, si verserebbe nella ipotesi di inammissibilità del ricorso per	
	revocazione; III) la condotta del De Angelis in sede penale ha costituito un	
	punto controverso della decisione e non un fatto ad esso esterno; IV) non	
	può imputarsi al Collegio di non avere indicato le ragioni della conferma	
	della sentenza di primo grado senza menzionare la novità della sentenza	
	penale definitiva, sebbene il Collegio è stato reso edotto dalla parte , nel corso	
	dell'udienza, del contenuto della sentenza, che è stata menzionata nella	
	requisitoria orale del P.M.	
	9. All'udienza del 20 settembre 2024 le parti ribadivano le considerazioni e le	
	conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	1.Il ricorso è inammissibile.	
	1.1. L'art. 202,comma1 c.g.c. prevede l'impugnazione delle sentenze in	
	grado di appello o in unico grado per revocazione per il motivo di cui alla	
	6	

	lett. f) quando “ <i>la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli</i>	
	<i>atti o documenti di causa ; l’errore di fatto ricorre quando la decisione è</i>	
	<i>fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente</i>	
	<i>esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è</i>	
	<i>positivamente stabilita ,e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto</i>	
	<i>non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.</i>	
	1.2.L’ art. 203 , comma 3 c.g.c. prevede : “ <i>Il deposito deve essere effettuato</i>	
	<i>nei termini di cui all’art. 178”.</i>	
	1.3.L’art. 178, comma 1 c.g.c. prevede “ <i>Il termine per proporre....., la</i>	
	<i>revocazione,è di sessanta giorni. E’ anche di sessanta giorni il termine</i>	
	<i>per proporre la revocazionecontro le sentenze delle sezioni di appello”;</i>	
	comma 4 “ <i>Indipendentemente dalla notificazione della sentenza ,fatto salvo</i>	
	<i>il caso in cui la parte contumace abbia dimostrato non avere avuto</i>	
	<i>conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di</i>	
	<i>essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 93,la</i>	
	<i>revocazione per i motivi di cui all’art. 202,comma 1 lett.f) e g) devono essere</i>	
	<i>proposti a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della</i>	
	<i>sentenza”</i> (comma parzialmente modificato dall’art. 6 c.3 lett.a) del D.L.	
	n.44/2021 conv. in L. n.76/21).	
	2. Dagli atti di causa risulta che avverso la sentenza di appello n. 64/23,	
	pubblicata il 25 gennaio 2023, non notificata, è stato proposto ricorso per	
	revocazione il 19 maggio 2023, notificato unitamente al DUF del 30 maggio	
	2023 alla P.G., per l’udienza del 24 gennaio 2024 .	
	Il relativo giudizio è stato definito con sentenza n. 76/24 dichiarativa di	
	inammissibilità per intempestività del ricorso, ai sensi dell’art. 180, comma1	
	7	

		c.g.c..	
	2.1. Nelle more del primo giudizio, parte ricorrente, ha proposto in data 22 gennaio 2024 una nuova domanda di revocazione della sentenza di appello, notificata alla P.G. il 19 giugno 2024 con pedissequo DFU per l'udienza 20 settembre 2024 .		
	3. In sede di discussione orale, parte ricorrente ha sostenuto la tempestività del nuovo ricorso proposto entro il termine annuale decorrente dalla pubblicazione della sentenza in difetto della eseguita notificazione della stessa.		
	4. La questione da affrontare attiene all'ammissibilità della seconda impugnazione proposta dal ricorrente per la revocazione della sentenza di appello per errore di fatto di cui all'art. 202 comma 1 lett. f) dopo la proposizione dell'istanza di revocazione dichiarata inammissibile da questa Sezione di appello con sentenza n. 76/24 .		
	4.1. La questione involge il principio della consumazione dell'impugnazione che trova applicazione, indipendentemente dall'esistenza di specifiche disposizioni che lo prevedano, per tutti i mezzi ordinari di impugnazione , tra i quali la revocazione ordinaria per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. , disposizione sulla quale è modellato l'istituto della revocazione disciplinato dall'art. 202 e segg. nel giudizio contabile.		
	4.2. Detto principio generale trova applicazione anche alle impugnazioni previste nel giudizio contabile in forza dell'art. 7 c.g.c. .		
	4.3. In base a tale principio non è consentito alla parte che abbia impugnato la sentenza per uno dei motivi indicati dalla legge, di proporre una nuova impugnazione, al fine non già di porre rimedio ad un vizio di quella		
		8	

	precedente, ma di dedurre nuovi motivi di censura, così sottraendosi	
	all’osservanza del termine a tal fine previsto.	
	4.4. Esso comporta tuttavia che fino a quando non interviene una declaratoria	
	di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione,	
	immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purchè esso sia	
	tempestivo .	
	4.5. In tema di appello, l’art. 198 del c.g.c. (sulla falsariga dell’art. 358 c.p.c.),	
	prevede espressamente, per la consumazione del diritto dell’appellante, una	
	previa espressa pronuncia declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità	
	della precedente impugnazione.	
	In mancanza di tale declaratoria, è consentita la proposizione di una ulteriore	
	impugnazione sempre che risulti tempestiva avuto riguardo al termine breve	
	decorrente dalla notificazione della sentenza - ovvero in caso di mancata	
	notificazione della pronuncia dalla data di proposizione della prima istanza di	
	revocazione, che ai sensi dell’art. 326 comma 2 c.p.c., equivale alla	
	conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante (C. conti, sez app.	
	III 28.3.2008 n. 101; C. conti sez. app. II, 9.7.2008 n. 227; Cass. Sez. civ.	
	19.4.2010 n. 9625).	
	4.6. Tali principi possono trovare applicazione anche nel caso di specie, con	
	referimento alla seconda domanda di revocazione ordinaria proposta	
	dall’interessato. Nel caso di specie, il ricorso de quo è stato proposto il	
	22.1.2024, in pendenza del primo giudizio di revocazione, ritenendo ancora	
	sussistente la provvista del potere di impugnazione, non essendo concluso il	
	primo giudizio, poi definito con l’adozione della pronuncia di inammissibilità	
	(sent. 76/24 del 22.2.2024). Tuttavia il ricorso è intempestivo rispetto al	
	9	

	termine breve (sei mesi) decorrente dalla notificazione della prima	
	impugnazione, avvenuta il 19.5.2023, dal momento che detta notifica deve	
	ritenersi equivalente alla notificazione della sentenza, quale atto avente	
	analogo grado di certezza formale e legale (Cass. Civ. Sez. III,17.2.1997	
	n.1441; nello stesso senso, riguardo al ricorso per revocazione delle sentenze	
	della S.C., Cass. Lav. 15.3.1995 n.2986).	
	Ciò in conformità del consolidato orientamento giurisprudenziale civile e	
	contabile secondo cui nella ipotesi di riproposizione della azione	
	impugnatoria, la tempestività della stessa, anche in caso di mancata	
	notificazione della sentenza, deve valutarsi rispetto al termine breve,	
	decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo	
	essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante (Cass.	
	Civ. 4.6.2018 n. 14214; Cass. Civ. sez. III, 19.4.2010 n.9265; Cass. Sez. I	
	3.9.2014 n.18604; Cass. Sez. III, 23.5.2011 n.11308; Cass. Civ. Sez.	
	III,3.3.2009 n.5053).	
	Alla luce di tali considerazioni, anche l'odierno ricorso è inammissibile per	
	intempestività.	
	5.Le spese di giudizio e di lite possono integralmente compensarsi tra le parti	
	avendo il Collegio definito la causa in base ad una questione pregiudiziale a	
	mente dell'art. 31, comma 3 c.g.c..	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso iscritto al n. 61309	
	inammissibile per intempestività. Compensa integralmente tra le parti le spese	
	10	

